



# *Il Ministro della Difesa*

- VISTO** l'articolo 36 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2007, n. 222, l'articolo 55, comma 5-*septies*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e l'articolo 4, comma 31, del decreto-legge 29 dicembre 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9, in materia di celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità nazionale;
- RAVVISATA** l'opportunità di tributare un riconoscimento di valore morale alle famiglie che hanno subito la perdita di più congiunti caduti in occasione del Primo conflitto mondiale, che ha portato a compimento l'Unità nazionale;
- RITENUTO** che tale riconoscimento debba essere reso tangibile attraverso il conferimento di una medaglia commemorativa;
- CONSIDERATO** che il lungo periodo di tempo trascorso dagli eventi che si intende commemorare rende di difficile attuazione il conferimento del riconoscimento ai discendenti dei Caduti, e in analogia con quanto previsto dall'articolo 1420 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di concessioni alla memoria delle ricompense al valor militare;
- SENTITO** il Comitato interministeriale per le celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 aprile 2007, 18 luglio 2008 e 16 gennaio 2009;

## DECRETA:

### ART. 1

1. Nell'ambito del programma di interventi connessi alle celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, quale riconoscimento di valore morale alle famiglie che hanno subito la perdita di tre o più congiunti caduti in occasione del Primo conflitto mondiale, è istituita una apposita medaglia commemorativa.
2. La medaglia commemorativa è raffigurata e descritta nell'allegato 'A' al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

### ART. 2

1. Il riconoscimento è conferito dal Ministro della difesa, alla memoria, al Comune di residenza dei caduti.
2. A tal fine i Comuni interessati presentano istanza di concessione al Ministero della difesa, che valuta la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, avvalendosi, ove necessario, delle proprie articolazioni.

Roma, **21 LUG. 2011**

IL MINISTRO

MINISTERO DELLA DIFESA

UFFICIO LEGISLATIVO

Per copia conforme


IL CAPO SEGRETERIA

M. No 1<sup>a</sup> Cl. Francesco D'ANTONIO

Allegato 'A' al decreto

21 LUG. 2011

## MEDAGLIA COMMEMORATIVA



### Medaglia:

in metallo color oro con attacco a nastro, del diametro di quaranta millimetri e del peso di venticinque grammi, riporta sulla fronte il logo ufficiale del 150° Anniversario dell'Unità d'Italia con la scritta "IL MINISTRO DELLA DIFESA" nella parte superiore e una stelletta militare, in rilievo, al centro nella parte inferiore; sul retro, la riproduzione dell'elmetto della Prima guerra mondiale e i nomi dei caduti.

La medaglia è sostenuta da un nastro di seta della larghezza di trentasette millimetri, composto di una striscia verticale azzurra, fiancheggiata da due strisce verticali bianche e da due fasce laterali formate ciascuna da tre strisce verticali con i colori della bandiera italiana alternati.